



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** la nota n°60/2022/LC/mm-cg, in data 09/04/2022, con cui l'S.S.D. VENICE MARATHON CLUB a.r.l. di Venezia-Mestre (VE) ha comunicato l'intenzione di svolgere la manifestazione podistica denominata "**6° CMP Venice Night Trail**", in programma sabato 9 aprile 2022;

**VISTO:** il verbale della riunione di coordinamento indetta dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. il giorno 09/03/2022;

**CONSIDERATO:** che il percorso della manifestazione ricade parzialmente in area portuale aperta all'uso pubblico;

**RITENUTO:** opportuno modificare la circolazione veicolare nelle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione in epigrafe emarginata, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.150/2009, in data 21/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinato l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

**VISTI:** gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n.285 in data 30 aprile 1992, recante "*Nuovo Codice della Strada*";

**VISTI:** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 50, 80 e 89 del relativo Regolamento di esecuzione (parte prima);

## **RENDE NOTO**

che il giorno sabato **9 aprile 2022**, dalle ore 21:00 alle ore 24:00 circa, si svolgerà la manifestazione podistica denominata “**6° CMP Venice Night Trail**” - con partenza ed arrivo al Terminal 123 della Stazione Marittima di Venezia. Il percorso interesserà la strada portuale interna alla Stazione Marittima (tra la dorsale Piave e Via Palazzo) e quella compresa tra San Basilio e Sant’Andrea (Campo Stazione San Basilio – Ramo Santa Marta – Varco Sant’Andrea), come da allegato alla presente Ordinanza;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Interdizione alla circolazione veicolare)*

Nell’arco temporale di cui al “rende noto”, le strade all’interno dell’ambito portuale della Stazione Marittima (tra la dorsale Piave e Via Palazzo) e quelle comprese tra San Basilio e Sant’Andrea (Campo Stazione San Basilio – Ramo Santa Marta – Varco Sant’Andrea), sono interdette alla circolazione veicolare.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica ai veicoli della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza, del Gruppo Ormeggiatori del porto di Venezia e dei mezzi di soccorso che dovranno, comunque, transitare alla velocità minima consentita lungo il percorso predisposto dall’Ente organizzatore.

### **Articolo 2**

*(Prescrizioni per l’Ente organizzatore della manifestazione)*

L’Ente organizzatore della manifestazione deve ottemperare alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle dettate dall’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa richiamata che qui si richiamano integralmente:

- a. posizionare idonea segnaletica temporanea di interdizione della circolazione veicolare e indicazione di eventuali percorsi pedonali alternativi per i non partecipanti alla manifestazione;
- b. predisporre, lungo il percorso, un congruo numero di movieri, con particolare riguardo ai tratti di strada posti nelle vicinanze di parcheggi e/o zone di attraversamento pedonale;

- c. predisporre misure per garantire, in qualsiasi momento, il transito dei veicoli di servizio e di soccorso di cui al precedente articolo;
- d. ottemperare alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo e dalla Regione Veneto a riguardo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- e. al termine della manifestazione rimuovere la segnaletica temporanea installata, ripristinando quella esistente lungo l'intero percorso, nonché all'asporto di eventuali materiali e rifiuti derivanti dall'allestimento e svolgimento della manifestazione stessa.

### **Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/1992 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE**  
Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI  
*(Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

